

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3720

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori AGOSTINI, ROBOL, TAVIANI,
FUMAGALLI CARULLI, MUNDI, GUERZONI, BARBIERI,
RESCAGLIO, COSTA e BONATESTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1998

Innalzamento del limite di reddito di cui all’articolo 70 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, stabilisce che i trattamenti pensionistici spettanti agli orfani degli invalidi di guerra e ai genitori dei caduti, nonché alcuni assegni accessori, quali l'indennità speciale annua (13^a mensilità) e l'assegno di maggiorazione, sono subordinati alle condizioni economiche del richiedente.

L'articolo 70 dello stesso testo unico fissava originariamente a lire 2.400.000 il limite di reddito annuo complessivo per poter beneficiare di tali trattamenti ed assegni pensionistici. Nel corso dei successivi venti anni tale limite è stato dapprima elevato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e con la legge 6 ottobre 1986, n. 656; a decorrere dal 1° gennaio 1989, con la legge 10 ottobre 1989, n. 342, è stato adeguato automaticamente ogni anno mediante l'applicazione dell'indice di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Ciò nonostante, ancora oggi tale limite supera di poco i dodici milioni annui (lire 12.406.450), restando quindi di gran lunga

al di sotto di quello previsto per le reversibilità ordinarie.

A questo proposito risulta opportuno sottolineare come la Corte costituzionale si sia già pronunciata, sostenendo che il limite di reddito per le pensioni di guerra non può essere inferiore a quello preso come riferimento per le pensioni ordinarie (sentenza n. 405 del 1993).

Con il presente disegno di legge si intende, pertanto, sanare un'assurda anomalia che non trova giustificazione né giuridica né tanto meno morale, ristabilendo così un criterio di equità e di giustizia nei confronti di cittadini duramente colpiti nel fisico e negli affetti familiari dalla guerra e che proprio a causa di un limite di reddito così basso hanno perso il diritto a fruire del trattamento pensionistico di guerra o di assegni ad esso collegati.

Per ciò che concerne l'onere finanziario, difficilmente quantificabile considerata la complessità dei dati che sarebbero necessari per una esatta valutazione, si richiama l'attenzione sul fatto che le partite di pensione dirette ed indirette sono in costante diminuzione e, pertanto, la relativa spesa risulta notevolmente inferiore allo stanziamento di bilancio previsto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il limite di reddito di cui all'articolo 70 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è parificato a quello previsto dall'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per la concessione della pensione di reversibilità ai superstiti, totalmente inabili a proficuo lavoro, del dipendente o del pensionato statale.

2. Il limite di reddito di cui al comma 1 è indicizzato annualmente ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

